



UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI

FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Beni Culturali

c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 00186 Roma - Via del Collegio Romano, 27
Tel. 06 6723 2348 - 2889 Fax. 06 6785 552 - info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

Prot. n.192/10

Roma, 02 marzo 2010

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutte le R.S.U. CONFISAL-UNSA Beni Culturali

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

LORO SEDI

COMUNICATO N. 06/10

RIUNIONE DEL TAVOLO NAZIONALE PREVISTA PER IL 03 MARZO 2010

ORDINE DEL GIORNO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Si comunica che il giorno **03 marzo 2010** alle **ore 14.00**, presso il Salone del Consiglio Nazionale (via del Collegio Romano, 27), si terrà una riunione di contrattazione nazionale con il seguente ordine del giorno:

1. disciplina Conto terzi;
2. verifica del progetto nazionale "Aperture straordinarie 25 dicembre 2009 e 1° gennaio 2010"
3. accordo concernente la deroga di cui all'art. 13, comma 1, del CCIM.

Si allega qui di seguito il materiale relativo al punto 1.

L'ulteriore materiale sarà trasmesso non appena perverrà dal competente servizi IV della Direzione Generale OAGIP.

Sarà nostra cura tenervi informati e con l'occasione si inviano cordiali saluti.

**IL COORDINAMENTO NAZIONALE
CONFISAL-UNSA BENI CULTURALI**



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale

Servizio IV

ACCORDO CONCERNENTE LE ATTIVITÀ ESEGUITE NELL'AMBITO DI CONTRATTI E CONVENZIONI PER CONTO TERZI

L'Amministrazione e le OO.SS.

VISTO l'art. 53 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la circolare n. 237/2008 della Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale concernente l'anagrafe delle prestazioni;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 27 aprile 2004, concernente la disciplina delle prestazioni professionali in conto terzi legate alle attività di tutela che l'amministrazione deve necessariamente espletare in occasione di manifestazioni culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009, ed in particolare gli artt. 4 ed 11;

CONSIDERATO che le prestazioni "in conto terzi" presentano natura giuridica ibrida: pubblicistica per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente funzionale alla tutela e alla sicurezza, privatistica per quanto attiene al contratto derivante da incarico che si configura come extraistituzionale e pertanto assoggettato a tale disciplina;

RITENUTO di regolamentare attraverso l'adozione di criteri omogenei tale materia con accordo sostitutivo del precedente che definisca più dettagliatamente la disciplina generale al fine di rimuovere criticità; risolvere problematiche insorte nello svolgimento di tali prestazioni; eliminare sperequazioni territoriali e locali, garantire trasparenza e omogeneità di regole nei confronti dei soggetti terzi;

stipulano il seguente accordo:

Art.1) Le prestazioni in conto terzi sono finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi culturali o altri eventi autorizzati nei siti gestiti dal Ministero.

Art.2) Le suddette prestazioni sono analoghe alle prestazioni extraistituzionali. Esse sono rese previa autorizzazione del capo d'Istituto ed hanno carattere occasionale e temporaneo, senza nessun impegno dei Terzi oltre a quanto previsto nel contratto e subordinatamente al prioritario assolvimento



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

delle altre attività di competenza, senza pregiudizio per le attività istituzionali. Esse non comportano nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Art.3) Le regole dell'organizzazione, della partecipazione, della retribuzione, del controllo, della rendicontazione e della comunicazione relative alle prestazioni in "Conto terzi" sono stabilite nell'allegato disciplinare.

Art.4) Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CCIM, verrà riservata nel FUA una quota pari al 10% delle somme complessivamente introitate a titolo di prestazione in conto terzi nel corso dell'anno. Tale riserva verrà utilizzata su base nazionale per l'incentivazione del personale non coinvolto in tale attività. In sede di prima applicazione la riserva verrà operata sul FUA 2010 a seguito della prima rendicontazione semestrale del "conto terzi" per l'anno 2010.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI

Art. 1) Organizzazione

1. La prestazione lavorativa in "Conto terzi" è regolata con contratto allegato alla Concessione di uso del sito culturale.
2. Il contratto contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il numero delle unità di personale necessario;
 - c) le modalità e i termini per lo svolgimento della prestazione;
 - d) il corrispettivo complessivo, i termini e le modalità del relativo pagamento che dovrà essere effettuato dal concessionario entro 15 giorni dalla prestazione lavorativa effettuata.
 - e) gli estremi della polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, danneggiamenti nonché la copertura antinfortunistica per i partecipanti.
 - f) richiamo alla possibilità di avvalersi del deposito cauzionale in caso di ritardo nei pagamenti.

Art.2) Partecipazione

1. La partecipazione alle prestazioni in "Conto terzi" è volontaria. Può aderire alle attività il personale con rapporto di lavoro *full-time* o con rapporto di lavoro *part-time* obbligatorio (rapporto di lavoro all'84%).
2. I dipendenti svolgono le prestazioni in "Conto terzi" al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle norme inerenti il recupero psico-fisico del dipendente.
3. Il Capo dell'Istituto, a seguito di contrattazione locale d'istituto, individua le professionalità occorrenti all'attività, secondo il piano di rischio e la tipologia della manifestazione, informandone la RSU e i/il RSL. Comunque il numero delle unità di personale da utilizzare non può essere superiore al numero delle unità previsto dal piano di rischio per la tutela e sicurezza del sito, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
4. Nell'individuazione delle unità si deve tenere conto prioritariamente delle figure professionali che svolgono la propria attività nell'area dei servizi di vigilanza, accoglienza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale - necessarie al funzionamento e alla sicurezza dei siti.
5. E' altresì prevista la partecipazione delle altre figure professionali tecniche e amministrative nel numero strettamente indispensabile a garantire le attività necessarie alla realizzazione delle manifestazioni e/o eventi, quali le autorizzazioni per prestazioni extraistituzionali, la rilevazione dei dati ai fini



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

dell'anagrafe delle prestazioni, il monitoraggio, la verifica della liquidazione dei compensi, l'eventuale ricorso al deposito cauzionale.

6. In caso di eccedenza di unità volontarie nelle figure professionali sopraindicate, si applica il criterio di rotazione fino al coinvolgimento di tutto il personale volontario per garantire l'equa partecipazione.
7. In caso di mancanza di adesioni di personale appartenente al sito in cui si realizza la manifestazione e/ o l'evento, si ricorre al personale dello stesso Istituto presente in altri siti ovvero al personale del Ministero presente nell'ambito della stessa città.
8. Il personale deve manifestare l'adesione attraverso la presentazione di una richiesta scritta che deve essere senza condizione, per l'anno solare.
9. Dalla partecipazione alle suddette attività è escluso il personale che nella giornata della prestazione sia risultato assente per malattia.
10. Nella domanda di autorizzazione, presentata dal dipendente, devono essere necessariamente riportati tutti gli elementi di seguito indicati:
 - a) l'oggetto dell'incarico indicato in modo sintetico ed esaustivo;
 - b) generalità del dipendente interessato;
 - c) Il soggetto conferente con indicazione della sede legale del medesimo, l'indirizzo completo e il codice fiscale e partita IVA;
 - d) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - e) la quantificazione dell'impegno orario richiesto per lo svolgimento dell'incarico e la data iniziale e finale dello stesso;
 - f) la sede di svolgimento dell'attività;
 - g) Il compenso previsto.
11. Le eventuali rinunce, debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente presentate al funzionario responsabile.

Art.3) Compensi

1. Le prestazioni in conto terzi sono retribuite, in tutto il territorio nazionale con un compenso orario, a lordo di tutti gli oneri, previsto nella seguente fascia: da € 20,00 lorde a € 50,00 lorde.
2. Il compenso sarà determinato in sede di contrattazione locale d'istituto avendo riguardo al periodo in cui è resa la prestazione e all'Area di appartenenza:
 - giornata feriale;
 - giornata festiva;
 - orario diurno;
 - orario notturno (con inizio dalle ore 22.00);
 - appartenenza alla I, II e III Area.

ART.4) Controllo e rendicontazione

1. Le prestazioni svolte in conto terzi sono documentate dal sistema di rilevazione delle presenze appositamente adeguato per la singola prestazione o da altro tipo di rilevazione .



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2. Gli Istituti inviano semestralmente il consuntivo dei compensi introitati dai propri dipendenti per le prestazioni in "Conto terzi". Nella fase di prima attuazione i dati da inviare riguarderanno il primo semestre gennaio-giugno 2010.
3. Il personale amministrativo coinvolto nelle attività è competente in ordine all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 53 commi 12, 13 e 14, al Dipartimento della Funzione Pubblica, provvedendo all'inserimento dei dati stabiliti nel Sito Anagrafe delle prestazioni.
4. Il suddetto personale provvede altresì alla verifica della partecipazione, alla verifica dei pagamenti e all'eventuale ricorso al deposito cauzionale, alla pubblicazione semestrale degli elenchi dei partecipanti con i relativi compensi, all'invio semestrale dei *report* alla Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale.

ART. 5) Regole di comportamento

1. Durante le attività il dipendente dovrà indossare la divisa o abbigliamento consono all'ambiente, ponendo in evidenza il cartellino di riconoscimento ed è tenuto al rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.